



Torino 29 maggio 2000

ANCI – Gruppo di lavoro sullo Sportello Unico

NOTA IN MERITO AL TESTO DELL’ACTION PLAN PROPOSTO DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Si sottolinea la grande rischiosità della previsione introdotta al terzo paragrafo del punto 1.1. (.. nullità, una volta attivato lo sportello unico, degli atti rilasciati da altre amministrazioni), pur comprendendone e condividendone la finalità.

A nostro parere deve essere innanzitutto distinto tra procedimenti complessi che toccano effettivamente una pluralità di soggetti oggi depositari delle più diverse potestà autorizzative, comunque denominate, e procedimenti che di fatto si concludono con un provvedimento di una sola amministrazione.

Prevedere che obbligatoriamente tutto converga sullo Sportello Unico, pena la nullità di altre autorizzazioni, presenta il considerevole rischio di trasformare lo Sportello in un enorme protocollo generale che, almeno per i grandi comuni, rischia di trasformarsi in un ulteriore collo di bottiglia.

Sulla proposta, quindi, si deve esprimere una forte perplessità.

Altra cosa, invece, potrebbe essere la previsione che ciascun comune definisca con proprio regolamento quali tipologie di procedimento debbano obbligatoriamente partire dallo Sportello Unico.

Una siffatta disposizione, a nostro vedere, permetterebbe:

- di privilegiare le aree di attività ritenute strategiche per lo sviluppo locale
- evitando l’intasamento ex lege degli Sportelli (con tutte le incertezze ed i sicuri contenziosi che, almeno per il non breve periodo di assestamento, genererebbe la disposizione contenuta nell’*action plan*)

Evidentemente, la “espansione volontaria dell’area di competenza obbligatoria” dello Sportello non avrebbe l’effetto coercitivo voluto dalla proposta contenuta nell’*action plan*; ma siamo sicuri che quanto prevede l’*action plan* sia realizzabile, e non si traduca invece in una finzione burocratica – accettata poi da tutti, perché tutti sanno che la norma è inapplicabile dalla maggior parte delle amministrazioni?

Si deve notare, inoltre, che in entrambi i casi si spostano – e solo in modo apparente - delle competenze all’interno della pubblica amministrazione.

Lo spostamento è solo apparente per la semplice ragione che, anche nel contesto di un procedimento amministrativo unico, lo Sportello si deve necessariamente avvalere dell’istruttoria tecnica di strutture specializzate (spesso incardinate in altre amministrazioni).

Se si ragiona concretamente sui meccanismi di veto (con il conseguente potere negoziale – in



senso improprio - che ne deriva), si constaterà che molto spesso non ci troviamo di fronte a dinieghi immotivati o a tempi che, senza debita giustificazione formale, vanno ben oltre a quelli definiti per legge (in alcuni casi, ben prima del DPR 447/98).

Il meccanismo formale classico è quello della richiesta di integrazione di documentazione e di precisazioni, nelle sue più diverse e fantasiose forme.

Il problema di fondo, quindi, è quello di **limitare l'immotivata discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione**. Molto è stato fatto nel recente passato (valga per tutto, la liberalizzazione del settore commerciale), ma molto è ancora da fare.

In quest'ottica, la proposta è quella di valorizzare ulteriormente i professionisti validi:

- **espandendo significativamente (con un elenco di casistiche che, questi sì, devono essere obbligatorie) le cosiddette "autocertificazioni"** previste dal regolamento n. 447/98
- **stradicando la prassi oggi molto diffusa di andare a verificare / contrattare con i singoli enti tecnici il contenuto dei progetti prima della presentazione** (o anche dopo, per far sì che il provvedimento non si incagli nelle secche delle richieste di integrazioni progettuali e di informazioni aggiuntive). Ben inteso, nel caso di progetti molto complessi questo può essere un informale ma efficiente processo di concertazione, ma non può essere la prassi abituale nei rapporti con la pubblica amministrazione

Segnaliamo ancora per la discussione la possibile **sperimentazione controllata di forme di semplificazione in deroga alla normativa vigente**, da attuarsi in sede locale e da recepire in norme valide per tutto il territorio nazionale nel caso di effettivo successo.

La sperimentazione dovrebbe essere:

- controllata, sottoposta a preventiva autorizzazione e poi accuratamente monitorata da parte di un organo esterno (per es., il Dipartimento della Funzione Pubblica anche attraverso i Prefetti)
- in deroga anche ad alcune norme vigenti, preventivamente determinate
- limitata temporalmente
- con la garanzia che i provvedimenti emessi nella sperimentazione sono validi a tutti gli effetti, ovvero che la loro sanatoria sia integralmente a carico delle amministrazioni

In sintesi:

si esprimono forti perplessità sulla previsione di nullità dei provvedimenti emanati al di fuori del procedimento unico, laddove lo Sportello sia stata attivato

Si propongono:

- **la previsione che ciascun comune (singolo od associato), nella propria autonomia regolamentare possa prevedere l'attivazione del procedimento unico presso lo Sportello, per determinate categorie di procedimenti autorizzativi**
- **il rilancio del ricorso alle autocertificazioni dei professionisti, definendo tipologie di attestazioni per cui la valutazione tecnica della p.a. è obbligatoriamente sostituita dall'attestazione del professionista**
- **il lancio di sperimentazioni di semplificazione amministrativa in sede locale, anche in deroga a norme nazionali (evidentemente, tale innovazione non può che essere introdotta da un atto con forza di legge)**